

**COMUNITA' MONTANA  
DEI MONTI  
REVENTINO TIRIOLO MANCUSO  
Provincia di Catanzaro**

Regolamento per l'affidamento degli incarichi per servizi tecnici  
di importo inferiore a 100.000,00 Euro

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 04 DEL 13 maggio 2010

**Regolamento per l'affidamento degli incarichi per servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 Euro relativi alle prestazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.**

Art. 1)

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per l'affidamento a professionisti esterni di incarichi d'importo inferiore a 100.000,00 euro, relativi alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, al collaudo, a rilievi topografici ed edilizi, stime, pratiche catastali, frazionamenti ed accatastamenti, indagini e studi geologici e/o perizie geotecniche e delle connesse attività tecnico – amministrative, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi di collaudo, delle attività di supporto al Responsabile unico del procedimento e di validazione dei progetti, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n.163 (nel prosieguo “Codice”).
2. Ai fini del presente regolamento, i servizi di cui al comma 1 sono denominati “servizi tecnici”.

Art. 2)

Attivazione della procedura

1. La procedura prevista dal presente Regolamento può essere attivata solo dopo che il Responsabile Unico del Procedimento, abbia accertata la carenza di personale tecnico nell'organico e sia stato verificato che l'importo stimato per l'affidamento dell'incarico e/o degli incarichi sia inferiore ad euro 100.000,00.
2. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo, l'accertamento di carenza in organico, dichiarato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., può essere motivato anche dalle difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o dalla particolare complessità ed articolazione degli stessi.

Art. 3)

Costituzione dell'elenco professionisti

1. E' istituito l'elenco dei professionisti per il conferimento degli incarichi di cui al precedente art.1) da utilizzare in relazione alla tipologia ed alle esigenze tecniche.
2. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i soggetti interessati devono presentare istanza di inserimento indirizzata alla Comunità Montana, utilizzando l'apposito modello.
3. L'istanza, in carta libera, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a. Scheda tecnica-curriculum professionale, indicante la tipologia dell'incarico per la quale si concorre, con specificazione degli incarichi espletati negli ultimi cinque anni;
  - b. Descrizione della struttura tecnica ed organizzativa.
4. L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti ai quali affidare, in base alle esigenze dell'Amministrazione, incarichi professionali per le prestazioni di cui all'art. 1).
5. L'acquisizione dell'istanza e l'inserimento nell'elenco non comporterà, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al soggetto inserito in elenco in ordine all'eventuale conferimento.
6. Le associazioni di professionisti dovranno prevedere, obbligatoriamente, la presenza di un “giovane” professionista, abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni.
7. Gli elenchi formati per ogni tipologia di incarico di cui all'art. 1) hanno validità triennale. In ogni caso gli elenchi sono aggiornati annualmente, con le nuove istanze che pervengono o con le istanze di professionisti già inclusi che comunicano ulteriori titoli nel frattempo acquisiti.

Art. 4)

Procedure di affidamento

1. I “servizi tecnici” il cui importo stimato è inferiore a **20.000,00** euro sono acquisiti in economia, ai sensi dell'art. 125 – comma 11 – del D.Lgs. 163/2006, mediante affidamento diretto a cura del Dirigente unico (Responsabile unico del procedimento) a professionista iscritto nell'elenco, ferma restando l'effettiva competenza nel settore oggetto dell'incarico, rilevabile dalla scheda tecnica-curriculum e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. In tal caso l'importo della prestazione viene negoziato fra il Dirigente (Responsabile unico del procedimento) e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico.

2. I “servizi tecnici” il cui importo stimato è pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro sono acquisiti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza:
  - a) Non discriminazione: è vietata ogni forma di discriminazione dei soggetti non basata su dati relativi alle competenze e qualità dei soggetti medesimi;
  - b) Parità di trattamento: è obbligatoria l’unicità dei criteri selettivi dei soggetti;
  - c) Proporzionalità: è obbligatorio uno stretto legame tra quello che l’Amministrazione chiede al mercato ed i requisiti che i soggetti devono possedere per concorrere all’affidamento. I requisiti richiesti devono essere proporzionati rispetto all’incarico oggetto dell’affidamento;
  - d) Trasparenza: è obbligatoria la pubblicità delle determinazioni assunte compiendo ogni attività attinente in modo visibile a tutti.
3. Il Dirigente (Responsabile unico del procedimento) effettua l’affidamento dei “servizi tecnici” di cui al comma 2 all’Operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4. La scelta dell’Operatore economico di cui al comma 3 avviene tramite la selezione di cinque o più operatori da un elenco istituito a seguito di un apposito avviso.
5. L’avviso per l’istituzione dell’elenco di cui al comma 4 è pubblicato con le modalità di cui all’art.124, comma 5, del Codice sui siti informatici di cui all’art.66, comma 7, del Codice stesso e sull’Albo Pretorio dell’Ente.

#### Articolo 5)

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, l’Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciariamente, senza l’esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
  - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l’esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione;
  - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall’unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione per l’individuazione dei soggetti attuatori;
  - d) per incarichi il cui importo, al netto dell’IVA se dovuta, sia inferiore a 5.000,00 Euro.

#### Art. 6)

Determinazione dell’importo stimato delle prestazioni professionali

1. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare, ai sensi dell’articolo 4), commi 1 e 2, con l’operatore economico si applica il decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001 (in Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001 n. 96), se le relative tariffe sono ritenute motivatamente adeguate.

#### Art. 7)

Requisiti degli Operatori economici

1. L’affidamento dei “servizi tecnici” di cui all’articolo 1) è effettuato ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell’articolo 90 del Codice.

#### Art. 8)

Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella richiesta d’invito a presentare offerta sono individuati i criteri idonei in relazione all’oggetto dell’incarico a determinare la qualità e il valore tecnico dell’offerta, prendendo in considerazione elementi quali il metodo e l’organizzazione delle prestazioni, la composizione del gruppo preposto per lo svolgimento del servizio, la riduzione del tempo di esecuzione della prestazione. Non possono essere utilizzati per determinare la qualità dell’offerta elementi che

attengono all'accertamento dell'idoneità degli offerenti, quali l'esperienza, la competenza, le referenze, i lavori analoghi già realizzati.

Art. 9)

Commissione esaminatrice

1. La valutazione di cui all'articolo 8 è demandata a una Commissione giudicatrice, composta dal Dirigente (Responsabile Unico del procedimento) che la presiede, e da due componenti esperti selezionati fra i funzionari dell'Ente. Se l'Ente non ha al proprio interno personale con la professionalità richiesta, i componenti esperti sono scelti fra tecnici Enti locali, docenti universitari, professionisti, sulla base di designazioni, rispettivamente, dell'Università o degli ordini professionali.
2. La Commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. Ai componenti della Commissione si applicano le cause di incompatibilità e di astensione previste dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7 del Codice.
4. La partecipazione alla Commissione non dà diritto alla percezione di compensi o gettoni di presenza per i componenti interni.

Art. 10)

Verifica anomalia delle offerte

1. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e le offerte ammesse sono in numero almeno pari a cinque, si applicano i criteri di individuazione ed il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli 86, 87 e 88 del Codice.
2. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso e le offerte ammesse sono in numero almeno pari a cinque, si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Codice, come previsto dall'articolo 124, comma 8 dello stesso Codice.
3. In ogni caso, è valutata, in contraddittorio con gli interessati, la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 11)

Divieto di frazionamento

1. Nessuno dei "servizi tecnici" può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina che regola il suo affidamento.

Art. 12)

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.